

Provincia di Biella

Provvedimento di rilascio compatibilità ambientale con prescrizioni e contestuali titoli abilitativi, di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 27 bis (nonché art. 29 comma 2 lett. “a” e comma 3), per sanatoria di difformità nella realizzazione della derivazione d’acqua dell’Impianto Idroelettrico di Rosazza, sul Torrente Chiobbia nei Comuni di Piedicavallo e Rosazza, assentito a SIPEA S.r.l. con D.D. n° 1.499 del 30.09.2024. Prat. 406BI. Richiesta pubblicazione B.U.R.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1499 del 30.09.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Richiamate le conclusioni già assunte con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1.022 del 03.07.2024 (conclusione lavori Conferenza dei Servizi) citata in premessa, di ribadire il giudizio positivo di compatibilità ambientale per l’istanza di sanatoria delle opere autorizzate con la Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1.215 del 26.10.2016 e successive per l’”Impianto Idroelettrico di Rosazza”, sul T. Chiobbia, nei Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI) ma realizzate dalla “SIPEA” S.r.l., corrente Piazza Europa n. 21 - 25050 PASSIRANO (BS), in difformità rispetto alle originarie previsioni progettuali e prescrizioni. L’istanza di cui al presente provvedimento era stata presentata, in veste definitiva, in data 05.06.2023 (cfr. prot. ricez. 12.551 del 05.06.2023) dalla “SIPEA” S.r.l. medesima, ai sensi degli artt. 27 *bis* e 29 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in seguito all’avvenuta notificazione della Determinazione Dirigenziale n. 1.862 del 02.12.2022, con la quale la Provincia di Biella irrogò alla “SIPEA” S.r.l. la sanzione amministrativa di cui dell’art. 29 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., imponendo, tramite formale diffida, l’eliminazione delle difformità e delle inosservanze delle previsioni progettuali contestate entro un termine colà indicato.
- 2) Di stabilire che - ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - il giudizio di compatibilità ambientale al progetto ricompreso nel presente provvedimento abbia durata pari ad anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito WEB della Provincia di Biella.
- 3) Di specificare che il giudizio di compatibilità ambientale in sanatoria favorevole, espresso nel presente dispositivo al punto n. 1, è condizionato al rispetto (ciascuna con i tempi, i modi e le eventuali condizioni che le sono propri) delle prescrizioni riportate nella **Sezione “B”** del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale in sanatoria cui si fa riferimento al precedente punto n. 1, costituisce assolvimento della diffida per l’eliminazione delle difformità e delle inosservanze delle previsioni progettuali contestate, contenuta nella Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1.862 del 02.12.2022, richiamata in premessa e al punto n. 1 del dispositivo del presente atto.
- 5) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale, oltre al parere di compatibilità ambientale positivo al punto n. 1 più sopra, in ossequio a quanto indicato all’art. 27 *bis* - comma 7 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., include le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura individuati dalla Conferenza dei Servizi come necessari per la sanatoria con riferimento al progetto (ed integrati con le prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi stessa), che si elencano qui di seguito:

- I. Autorizzazione Unica per realizzare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico) ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. – rilascio da parte dell’Amministrazione Provinciale di Biella;
- II. Variante di Concessione di Derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico, ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii. - rilascio da parte dell’Amministrazione Provinciale di Biella, consultati i seguenti soggetti (cfr. art. 11 comma 3 D.P.G.R. predetto): Comuni interessati; A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE; Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; Regione Piemonte Settore Tecnico BI-VC (autorità idraulica competente); Comando Militare Esercito Piemonte Nord;
- III. autorizzazione all’occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale Provinciale – rilascio a cura dell’Amministrazione Provinciale di Biella;
- IV. Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (comprensivo di verifiche su assenza di usi civici, su non inclusione appezzamenti di progetto in catasto terreni percorsi da incendi negli ultimi 10 anni) + compatibilità acustica ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 e ss.mm.ii. – rilascio a cura dei Comune di Piedicavallo (BI) e di Rosazza (BI), secondo le rispettive competenze territoriali;
- V. autorizzazione paesaggistica ai sensi D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e D.P.R. 31/2017, rilasciata dai Comuni di Piedicavallo (BI) e di Rosazza (BI), secondo le rispettive competenze territoriali, entrambi con parere vincolante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
- VI. autorizzazione all’occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale Comunale – rilascio a cura del solo Comune di Piedicavallo (BI);
- VII. parere in linea idraulica Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli funzionale al rilascio dell’Autorizzazione per opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “Testo Unico per le Opere Idrauliche” + concessione per l’utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R, sempre a cura della Direzione Regionale citata;
- VIII. Nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. - rilascio a cura del M.I.M.IT. Divisione IV.
- 6) Di approvare il Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 01.07.2024 dal Rappresentante Legale della “SIPEA” S.r.l. Passirano (BS), relativo alla piccola derivazione d’acqua pubblica superficiale di cui all’oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (con hash: dcdbebf0f5017b09b97a3addbffe8775ab6efb5133eb59328249c9b8dd7511bc ricavato con l'algoritmo: SHA256) - e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge.
- 7) Di assentire, in conformità all'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla “SIPEA” S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 07110870966), con sede in Passirano (BS), piazza Europa n. 21, il rilascio di nuova concessione conseguente a variante sostanziale di piccola derivazione d’acqua pubblica superficiale in precedenza assentita con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1.215 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., allo scopo di derivare dalla sponda destra del torrente Chiobbia (Cervo) (BI-A-2263), in località Montesinaro del Comune di Piedicavallo, una portata massima istantanea di 275 (duecentosettantacinque) l/s e una portata media annua di 125,10 (centoventicinque virgola uno zero) l/s, ad uso Energetico (produzione sul salto utile di 77,24 m. della potenza nominale media di 94,73 kW), con obbligo di restituzione integrale dell’acqua nel medesimo torrente Cervo.
- 8) Di accordare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e ss.mm.ii., nuova concessione conseguente a variante sostanziale per un periodo di anni 30 (trenta), successivi, continui e previsti dall’articolo 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 10/R citato,

decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare sottoscritto in data 01.07.2024 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.352 di Rep. del 01 luglio 2024

Art. 15 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà che del buon regime del torrente Chiobbia (Cervo) in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora i monitoraggi delle competenti Autorità ambientali documentassero un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Dr. Graziano STEVANIN